

MARCO SAVERIO SPOLIDORO

## RETI DI IMPRESE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (\*)

SOMMARIO: 1. Premesse e piano della relazione. Distinzione fra "rete-soggetto", "rete-contratto" e "rete-patrimonio autonomo". — 2. "Rete-soggetto" e acquisto dei diritti di proprietà industriale. Le invenzioni di progetto. — 3. Gestione dei diritti di proprietà industriale della "rete-soggetto". Marchi collettivi di rete e licenze di marchi di impresa. — 4. "Rete-contratto" e comunione dei diritti di proprietà industriale. — 5. Disciplina della comproprietà dei diritti di proprietà industriale nella "rete-contratto": uso dei diritti di proprietà industriale comuni. — 6. *Segue:* gestione dei diritti di proprietà industriale comuni. — 7. *Segue:* natura quasi consortile o societaria delle convenzioni che disciplinano la comunione dei diritti di proprietà industriale nell'ambito della "rete-contratto". — 8. Esclusione del contratto della rete-contratto e decadenza del marchio. Trasferimento d'azienda. — 9. "Rete-patrimonio autonomo" e inserimento di diritti di proprietà industriale nel patrimonio della rete. — 10. Rete di patrimoni destinati *ex art. 2447 bis c.c.*

### 1. *Premesse e piano della relazione. Distinzione fra "rete-soggetto", "rete-contratto" e "rete-patrimonio autonomo".*

Il contratto di rete ha tra le sue finalità quella di promuovere la capacità delle imprese aderenti di competere, anche fra loro, e d'innovare. È piuttosto evidente che la proprietà industriale, e punto perché costituisce per sua natura uno strumento di competizione economica e di tutela delle innovazioni di prodotto e di processo produttivo, costituisce per le reti d'impresa un elemento di straordinario rilievo per il successo del programma.

Anche le rilevazioni empiriche attualmente disponibili dimostrano che una notevole percentuale di contratti di rete riguarda o comunque prevede lo sfruttamento di nuove tecnologie o la ricerca tecnologica in comune, ricerca che può naturalmente metter capo a brevetti per invenzione o per modello di utilità, oppure, ancora,

(\*) Relazione presentata al Convegno su "Le reti di imprese" tenutosi a Macerata il 28 maggio 2014. Il lavoro è destinato agli Scritti in onore di Diego Corapi.

l'uso di marchi, eventualmente di marchi collettivi (1). Le ricerche sul campo confermano, insomma, che fra contratto di rete e proprietà industriale vi è una relazione molto stretta.

Malgrado ciò, la legge non regola compiutamente questo rapporto, almeno dal punto di vista privatistico, e non specifica come la rete possa acquisire la titolarità o il diritto di concedere ai propri membri l'uso dei vari diritti di proprietà industriale che verranno utilizzati dalle imprese aderenti; né si dice come si faccia a mettere in comune tali diritti, con quali conseguenze, chi possa assumere l'iniziativa di tutelare e così di seguito. Tutti questi problemi sono lasciati all'interpretazione delle norme generali che, tuttavia, sono anch'esse relativamente poche e frammentarie (parlo, ovviamente, di quelle pertinenti alla contitolarità e al "onuso" della proprietà industriale).

Dato il miserevole livello tecnico della legislazione recente, precipitato da qualche decennio in qua a livelli di grave insufficienza, si potrebbe commentare con un pizzico di cinismo che questa mancanza di regole, più che una lacuna, potrebbe rivelarsi una vera e propria benedizione! Purtroppo, invece, la lacuna c'è e può far danni.

Come che sia riguardo a questi danni, ad alcuni dei quali si farà cenno più avanti, in questa relazione non occorre soffermarsi, se non in modo assai conciso, sulle non facili questioni poste dall'ostentato agnosticismo del legislatore sulla configurazione tecnico-istituzionale della rete (agnosticismo che, oltre a disorientare, potrebbe essere a sua volta sintomo di incertezza (2)). Su questi temi,

(1) Secondo i dati che traggo dal capitolo intitolato «Prime evidenze sui contratti di rete», nel volume *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Caracci, P. LANCERI e G.D. MOSCO, Milano, 2012, p. XVII e ss., e specialmente dalla tabella 10 a p. XXV, si trae che, al 21 aprile 2012, su 214 reti censite, 180 erano destinate alla promozione commerciale, che spesso richiede l'uso di segni distintivi e di marchi, 159 alla ricerca e sviluppo, ideazione e progettazione, che possono dar luogo a innovazioni brevettabili o sfruttabili in regime di segreto, 130 alla creazione di un marchio collettivo (la somma supera il numero di 214 perché ciascuna rete può essere destinata a più di uno scopo). Al 1° maggio 2014 risultano censite dalle camere di commercio circa 1500 reti, e non c'è ragione di ritenere che la statistica sia oggi molto diversa dal 2012.

(2) Ho volutamente lasciato queste parole, che avevo scritto nella versione preliminare della presente relazione, anche se è stato necessario ricredersi, in quanto al convegno di Macerata del 28 maggio 2014 il Direttore di RetImpresa Fulvio D'Alvia, vale a dire un importante funzionario di Confindustria, grande sponsor del contratto di rete, ha spiegato che l'agnosticismo del legislatore corrisponde in realtà alla "visibilità" del mondo delle imprese, cioè di Confindustria, secondo cui alle lacune della disciplina privatistica si potrà ovviare con l'esperienza pratica e con il tempo. Chi scrive ha obiettato che compito di un legislatore veramente "amico delle imprese" è anche quello di ridurre i costi di transazione e di *litigation* dettando un'efficace "vale a dire chiara e adeguata" disciplina privatistica suppletiva. In altre parole, al momento in cui s'in-

la dottrina ha già svolto la sua funzione critica e ha contribuito al dibattito con chiarimenti ai quali, al di là delle legittime divergenze di opinione, si può tranquillamente rinviare (3).

Ai fini dello studio delle interferenze e dei contatti tra reti e diritto della proprietà industriale, non è dunque produttivo mettere in dubbio che, con il contratto di rete, si possa dare o non dare vita ad un nuovo soggetto giuridico e/o a un patrimonio separato (o destinato) (4). Tuttavia è chiaro che una trattazione completa dovrebbe inrocchiare talmente tante e tali ipotesi da rendere di fatto impossibile l'impresa, soprattutto nella cornice di un convegno tra amici come è il nostro, anche se si volesse abusare della pazienza degli ascoltatori e degli altri relatori.

In questa situazione, l'unica via di uscita consiste nel trattare alcuni selezionati problemi, senza rinunciare ad una parvenza di

truduce una nuova (ma forse non tanto nuova, se si considera a fondo la figura del consorzio interno) fattispecie contrattuale, alla quale le imprese vengono attribuite anche mediante benefici fiscali o la promessa di agevolazioni, bisogna provvedere a dettare una disciplina che "riempia" le possibili lacune della volontà manifestata nel contratto e riduca le occasioni di controversia e di "delega" al giudice delle decisioni che le parti, con un'appropriatezza trattativa.

(3) Oltre ai contributi inclusi nel volume curato da F. CARACCI, P. LANCERI e G.D. MOSCO (nt. 1), e alle relazioni presentate insieme a questa a Macerata il 28 maggio 2014, ricordo O. DE CICCO, *Organizzazioni imprenditoriali non societarie e responsabilità*, Napoli, 2012, specie 104 e ss., 248 e ss.; M. SUTURO, *Impugnazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non emittenti (ovvero del patrimonio separato incompagnato)*, in *Rev. dir. Riv. dir. priv.*, 2012, I, 445; A. PISANI MASSAMORATA, *Profilo costituzionale del contratto di rete*, in *Impresa: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, in *Ricerche giur.*, 2012, 221 e ss., pubbl. anche in *Impresa e lavoro nei servizi paritetici*, a cura di A. XENI, Milano 2012; R. SANNAZZARI, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consorzio)*, in *Rev. dir. civ.*, 2011, 323 e ss.; M. MALTONI - P. SEVA, *Il "contratto di rete"*, *Studi e materiali* (del Consiglio Nazionale del Notariato), Studio n. 1/2011-1; M. MALTONI, *Il contratto di rete: prime considerazioni alla luce della l. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 67 e ss.; G. MARASÌ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. merito*, (le *Rassegne* 1/2010), 2010, 839 e ss.; F. CARACCI, *Il nuovo contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 2010, 1146; D. CORARI, *Dal consorzio al contratto di rete*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. LANCERI, 2009, 167 e ss.

(4) Nell'intervento ricordato sopra (n. 2), Fulvio D'Alvia ha precisato che all'acquisto della soggettività della rete le imprese aderenti alle reti non hanno in realtà alcun interesse, il che sembra confermarlo dal fatto che solo 105 reti su poco più che 1500 censite dalle camere di commercio al 1° maggio 2014 hanno optato per il conseguimento della soggettività. In effetti la scelta di istituire una rete-soggetto non è convenientemente roccati che ne discendono. La dottrina fa però rilevare che, proprio a causa di una insufficiente disciplina civilistica e di una pressoché nulla considerazione dei terzi che contrattano con gli organi delle reti non personificate una dotata di patrimonio autonomo, la preferenza delle imprese aderenti alla rete per la rete-patrimonio autonomo, ma non soggetto, si traduce spesso nel trasferimento di costi e rischi dalla rete ai terzi.

ordine sistematico, lasciando da parte numerose questioni che al tri, in altre occasioni, potranno utilmente analizzare.

Nel mio discorso cercherò dunque di procedere a partire dal semplice (relativamente semplice!) al complesso, avvertendo che la trattazione si organizza in tre macro-aree: la rete-soggetto, la rete-contratto e la rete-patrimonio. Per ciascuna di queste aree esaminerò, come ho anticipato, alcune "questioni significative", attinenti alla proprietà industriale. Sarà infine svolta qualche breve considerazione sulla variante della rete dotata di un fondo patrimoniale alimentato da patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.<sup>(5)</sup>, sulla quale peraltro è inutile indugiare eccessivamente, anzitutto perché questa figura non ha rilievo pratico, non essendovi alcuna esperienza concreta di una destinazione di tal genere (almeno per quel che è noto pubblicamente), e in secondo luogo perché le difficoltà di costruzione giuridica della particolare configurazione della rete di cui si tratta possono essere superate sulla base di quel che si dirà a proposito delle altre, meno esoteriche, configurazioni del contratto di rete.

## 2. "Rete-soggetto" e acquisto dei diritti di proprietà industriale. Le invenzioni di progetto.

Quando la rete è un soggetto di diritto distinto e indipendente, può acquisire diritti di proprietà industriale come tutti gli altri soggetti: a titolo originario o a titolo derivativo.

Tra le ipotesi di acquisto a titolo originario, un breve cenno merita la fattispecie nella quale il progetto di rete comprenda lo svolgimento di attività che possono sfociare in invenzioni brevettabili o in modelli di utilità o in software o in altre innovazioni suscettibili di esser tutelate come diritti di proprietà industriale. Qui l'acquisto è a titolo originario in quanto l'innovazione sia conseguita da lavoratori alle dipendenze dirette della rete (o comunque, secondo un'interpretazione più lata) da lavoratori stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale gestita dalla rete-soggetto<sup>(6)</sup>. In alcune ipotesi potrà esservi spazio a una contitolarità dei diritti derivante da un acquisto comune del diritto di proprietà industriale da parte della rete-soggetto e di altre persone (altre reti, aderenti

(5) Su questa ipotesi, v. M. Scuro (nt. 3), 443.

(6) All'interno delle reti, cioè tra gli aderenti alla rete, la legge ora favorisce il prestito di personale e preannuncia la diffusione della co-datorialità (ipotesi a oggi penalizzate dalle perduranti incertezze sul trattamento previdenziale e contributivo). Di conseguenza abbastanza difficilmente la rete, per quanto costituisca un soggetto a sé, avrà propri dipendenti, quanto meno nelle funzioni tecniche.

alla rete o terzi), i cui dipendenti abbiano partecipato all'invenzione, tenendo peraltro presente che non è sempre agevole individuare chi sia l'inventore, non solo perché gli accertamenti di fatto pongono i noti problemi della raccolta e valutazione delle prove, che non sempre consistono in documenti inoppugnabili, ma soprattutto perché è incerta la stessa distinzione fra inventore o co-inventore e mero assistente all'invenzione. Si può dunque concludere nel senso che sarà sempre opportuna una regolamentazione *ex ante* di questi problemi, nell'ambito del contratto di rete.

In quasi tutti i casi, comunque, la rete può divenire titolare di diritti di proprietà industriale solo in via derivativa, cioè per effetto di un trasferimento o di un conferimento: il che si applica anche all'ipotesi in cui l'invenzione (o quant'altro) sia realizzata al di fuori della cerchia dei dipendenti della rete sulla base di un contratto che preveda, tra le sue clausole, o comunque compori come *naturale negotii* l'attribuzione del diritto alla registrazione o al conseguimento del titolo ad un soggetto diverso da colui che, secondo i criteri ordinari, dovrebbe esserne investito.

Non va inoltre trascurata l'ipotesi in cui la titolarità del diritto di proprietà industriale sia di un terzo e la rete-soggetto ne acquisti una licenza con facoltà di sublicenza ai propri aderenti. In questi casi, il licenziante può essere sia un terzo, sia un aderente della rete che non voglia spogliarsi della titolarità formale del diritto, pur mettendolo a disposizione degli altri aderenti, tramite la rete.

## 3. Gestione dei diritti di proprietà industriale della "rete-soggetto". Marchi collettivi di rete e licenze di marchi di impresa.

La rete-soggetto può concedere agli aderenti la facoltà di uso del diritto di proprietà industriale di cui sia titolare o licenziataria tramite accordi contrattuali, che possono essere contratti *ad hoc* oppure essere assorbiti, come clausole, nello statuto o nei regolamenti di rete.

Com'è noto, il contratto di licenza non ha, nel nostro diritto, una disciplina legislativa sistematica e completa<sup>(7)</sup>. Si hanno inve-

(7) La difficoltà del tema dipende dal fatto che i diritti di proprietà industriale sono molto diversi fra loro, di modo che il concetto stesso di licenza non è unitario (mentre ne è unitario soltanto il nome). In alcuni paesi, per esempio la Francia, la legge prevede espressamente discipline differenziate della licenza, a seconda del diritto di proprietà industriale o intellettuale che viene in considerazione. Per cenni, si v. V. Di CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 377 e ss.; M.S. Spolinski, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, 2006, 213 e s.

ce diverse menzioni del contratto (che dunque è "nominato", ma non "tipico" o "tipizzato") ed alcune norme che riguardano determinate varianti della licenza di specifici diritti di proprietà industriale.

Fra queste meritano attenzione due ipotesi: quella della licenza d'uso del marchio collettivo e quella della licenza d'uso del marchio d'impresa.

Sulla prima, dopo aver ricordato che il marchio collettivo ha la funzione di garantire al pubblico l'osservanza, nella produzione o nell'approvvigionamento del prodotto, di appositi regolamenti pubblicati nel registro dei marchi, basterà dire che la registrazione di tali marchi è permessa — oggi — a qualunque soggetto di diritto, e quindi anche alle reti-soggetto (8). Per il resto, l'accesso all'uso del marchio collettivo può essere riservato agli aderenti alla rete, che si assoggettano al regolamento d'uso e alle relative sanzioni in caso d'inadempiimento o d'inosservanza dello statuto; tuttavia occorre ricordare che la restrizione dell'accesso all'uso del marchio collettivo solo agli aderenti alla rete potrebbe far insorgere problemi di compatibilità della clausola con il divieto di intese restrittive della concorrenza.

Sulla seconda questione, relativa all'uso del marchio di rete, quando si tratti di marchio d'impresa (e non di marchio collettivo), occorre ricordare che il marchio d'impresa ha la funzione fondamentale di permettere l'individuazione di chi si assuma la responsabilità economica dell'immissione del prodotto in commercio (c.d. funzione di origine), oltre ad altre funzioni il cui riconoscimento è ormai consueto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ciò precisato, la rete può pacificamente essere titolare di un marchio

(8) Come si è riferito sopra (n. 1), sono molto numerose le reti che si costituiscono per registrare o gestire un marchio collettivo. Ciò fa sorgere il dubbio che chi ha redatto i relativi contratti di rete pensi che il marchio collettivo sia un marchio usato contemporaneamente da più imprese. Ma questo dell'uso collettivo, in realtà, non è il carattere "essenziale" del marchio collettivo, come si cerca di spiegare nel testo. Sui marchi collettivi, v. A. VANZETTI - V. DI CARLUO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 297 (« questi marchi svolgono una funzione in gran parte diversa dai marchi individuali, in quanto possono bensì avere anche una funzione di provenienza ... ma ne svolgono soprattutto una propriamente di garanzia, ed in buona sostanza di garanzia qualificativa, in quanto secondo la legge garantiscono che il prodotto o il servizio contrassegnati presentino una determinata origine, una determinata natura o una determinata qualità; elementi tutti che come abbiamo visto si riflettono sulla qualità del prodotto o del servizio »). Si veda anche G.E. SIRONI, *Marchi collettivi*, in *Diritto industriale italiano*, tomo I, *Diritto sostanziale*, a cura M. SCERRI e M. FRANZOSI, Padova, 2014, 312 e ss.; G.E. SIRONI, *Sub art. 11, in Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 65 e ss.; C.E. MAYR, *Sub art. 11 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERAZZI, Padova, 2012, 71.

d'impresa e permettere l'uso alle imprese aderenti. Entra qui in gioco l'art. 23.2 c.p.i., secondo il quale « il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari ».

In linea di principio, occorre osservare che la norma pone un problema d'interpretazione tutt'altro che semplice da superare, poiché il concetto di licenza non esclusiva non ha un significato univoco. Per esempio, nella prassi, soprattutto del merchandising, si qualificano come "esclusive" licenze aventi ad oggetto tipologie di prodotti sì diversi, ma talmente affini da configurare, agli occhi del pubblico, un vero e proprio "couso" del marchio (9), che a prima vista è ciò che l'art. 23.2, nella sua seconda parte, mira a disciplinare. Un altro tema di discussione consiste nell'evidente divaricazione tra il contenuto precettivo del comma, che impone la presenza di una clausola specifica ed espressa nel testo del contratto, senza dire quale sia la conseguenza della sua omissione, e la finalità sostanziale perseguita dal legislatore, che sembra essere quella di evitare che il pubblico sia ingannato su ciò che compra (10). Se poi si mette l'art. 23.2 c.p.i. in relazione con il principio, scolpito dal comma 4 dello stesso articolo, per cui dal trasferimento del marchio (anche a titolo di licenza) non deve derivare inganno per il pubblico, pare evidente che la rete-soggetto deve preoccuparsi di assicurare unità di significato all'uso del suo marchio, per evitare inganni del pubblico: e questo a prescindere dalla classificazione delle licenze concesse.

(9) Sul tema delle licenze di marchio, esclusive e non esclusive, cfr. M. AMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'arbitrarietà*, Padova, 1984; M. RICOERI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991; P. AURICCI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e forme distintive*, a cura di G. SINIA E A. VANZETTI, Milano, 2001, 157; A. VANZETTI - V. DI CARLUO (nt. 8), 273 e ss.; G.E. SIRONI, *Sub art. 23 in Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANZETTI, Milano, 2013, 475 e ss.; C.E. MAYR, *Sub art. 23 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERAZZI, Padova, 2012, 185.

(10) La disposizione che impone « che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari » è criticata da A. VANZETTI - V. DI CARLUO (nt. 8), 274, che condivisibilmente rilevano che sarebbe stato più efficace stabilire a carico del licenziante l'obbligo di sorvegliare e intervenire per assicurare l'omogeneità dell'uso del marchio da parte dei licenziatari non esclusivi.

## 4. "Rete-contratto" e comunione dei diritti di proprietà industriale.

Se la rete è solo un contratto, i diritti di proprietà industriale saranno necessariamente intestati a uno o più aderenti alla rete o a terzi, e saranno concessi in uso agli aderenti alla rete per mezzo di contratti di licenza o sublicenza; oppure, ed è il caso che qui interessa approfondire, saranno oggetto di una comunione.

Alla comunione o contitolarità dei diritti di proprietà industriale è dedicato l'art. 6 c.p.i. <sup>(11)</sup>, che attualmente è formulato così:

« 1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili ».

« 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la prosecuzione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di manutenzione in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti ».

Il primo comma della disposizione ripete il vecchio art. 20 della vecchia legge speciale sulle invenzioni e lo estende dai brevetti per invenzione a tutti i diritti di proprietà industriale, titolati e non titolati <sup>(12)</sup>. Il comma 1-bis è stato aggiunto nel 2010 e vale, ovviamente, per i soli diritti titolati.

(11) Tra i commenti dell'art. 6 c.p.i., si vedano in particolare: R. GANDIN, *La comunione dei diritti di proprietà industriale*, in *Diritto industriale italiano*, a cura di M. SCUFFI e M. FRANZOSI, t. I, *Diritto sostanziale*, Padova, 2014, 95 e ss.; A. COLMANO, *Sub art. 6, in Codice della proprietà industriale*, a cura di A. VANGETTI, Milano, 2018, 65 e ss.; G. ANGELICCHIO, *Sub art. 6 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di L.C. UBERTAZZI, Padova, 2012, 47; M. BOGNI, *Sub art. 6, in Codice commentato della proprietà industriale*, a cura di C. GALLI e A.M. GAMBINO, Torino, 2011, 62 e ss.; L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: riforme discutibili che complicano le cose*, in *Il dir. ind.*, 2010, 525 e ss.; F. RAMPONE, *Approvati in tema di comunione di marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 101 e ss.; L. ALBERINI, *La comunione di brevetto fra sfruttamento diretto e indiretto, individuale e collettivo*, in *Giust. civ.*, 2000, 2245 e ss.; R. GANDIN, *La comunione di brevetto: appunti per una ricerca*, in *Contr. e impr.*, 1992, 1181 e ss.

(12) In materia, v. A. COLMANO (nt. 11), 67; R. GANDIN (2014) (nt. 11), 96, anche per le discussioni sul punto se l'art. 6 valga solo per i diritti titolati o anche per quelli non titolati.

L'art. 20 della legge sulle invenzioni poneva da sempre gravi problemi applicativi, problemi che diventano ancora più gravi a seguito della estensione della sua portata a tutti i diritti di proprietà industriale <sup>(18)</sup>. Il difetto sta nella radice, vale a dire nell'equivoco in cui sono caduti i redattori della norma, quando hanno pensato che, siccome la proprietà industriale è una proprietà, ad essa possono essere applicati gli istituti classici della proprietà delle cose materiali, compresa la comunione, con la sola cautele espressa dalla riserva (« in quanto compatibili ») che chiude la formula legislativa.

La verità di fatto è che quasi tutte le norme in tema di comunione mal si adattano alla proprietà industriale. Come ben sa chiunque studi seriamente la materia, nessun diritto di proprietà industriale dà al suo titolare la facoltà positiva di fare uso o commercio di una cosa, o di svolgere una qualunque attività. Chi è titolare di un brevetto per la fabbricazione di un certo prodotto non può, per questo solo fatto, fabbricare quel prodotto (non può farlo, per esempio, se per realizzare una fase della produzione è necessaria un'operazione che ricade nell'ambito di protezione di un brevetto anteriore altrui); allo stesso modo, chi è titolare di una registrazione di marchio non può legittimamente far uso del marchio, se esiste un marchio anteriore uguale o simile registrato da terzi per prodotti identici o affini.

I c.d. diritti di proprietà industriale sono infatti diritti di impedire ad altri certe attività, salvo il proprio consenso, ma non attribuiscono alcuna facoltà positiva di godere e di disporre di un qualcosa bene della vita, al di là della facoltà negativa che ne costituisce l'essenza. D'altra parte il diritto di esclusiva, che è poi la facoltà "negativa" di cui si faceva cenno, consiste essenzialmente in una riserva a favore del titolare del diritto, o del suo licenziatario esclusivo, del potere di determinare il numero massimo di prodotti messi in circolazione sul mercato, "incorporanti" la caratteristica oggetto del diritto di proprietà industriale, il che giova al titolare del diritto in questione per l'effetto sul prezzo e sui profitti che la manovra sulla disponibilità della merce sul mercato gli rende possibile. Il discorso, vale la pena di aggiungere, si applica con i dovuti adattamenti anche ai servizi.

Non ha perciò senso — ed è incompatibile con l'essenza della proprietà industriale — la norma che costituisce il cardine della disciplina della comunione delle cose materiali, cioè l'art. 1102

(18) I giudizi della dottrina sono generalmente negativi. V. per es. G. ANGELICCHIO (nt.11), 47, e in genere gli autori citati in nota 11.

c.c. (14). Poiché il diritto di proprietà industriale non attribuisce alcun diritto di godere di un particolare bene, la disposizione secondo cui « *ciascun partecipante [alla comunione] ha diritto di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto* » è — senza dubbio alcuno — priva di oggetto, quando la cosa di cui si parla è un brevetto per invenzione, la registrazione di un marchio e così via. Aggiungo che l'opportunità della disposizione non può essere salvata del tutto neppure sostenendo che essa disattiva la facoltà negativa, almeno nei confronti dei contitolari perché, in assenza di accordi, la facoltà negativa è privata di una parte consistente del suo valore economico tipico (che dipende dalla capacità di influire sul prezzo tramite una variazione dell'*output*), dando luogo a un ibrido: un ibrido nel quale tra i contitolari vigerebbe una concorrenza perfetta (ma non tanto perfetta da permettere a ciascuna dei contitolari di concedere licenze a terzi, fossero anche imprese controllate, essendo a ciò necessaria una deliberazione a maggioranza), mentre il monopolio vigerebbe verso l'esterno, anche qui con il dubbio che, per promuovere l'azione di contraffazione basti l'iniziativa del singolo (il quale, agendo in modo inefficiente, potrebbe danneggiare tutti, per esempio non difendendo bene da una ri-convenzionale di nullità) oppure occorra una decisione collettiva.

La parte senza alcun dubbio più utilizzabile dell'art. 6.1 c.p.i. è quella in cui si fanno salvi gli accordi delle parti, che costituiscono l'ancora di salvataggio di chiunque voglia evitare di trovarsi insospetitamente di fronte a gravi problemi.

Si pensi ad esempio alle invenzioni conseguite nell'esecuzione di un progetto di ricerca all'interno di una rete contrattuale. Diamo pure per scontato che l'inventore sia un dipendente di una delle imprese contraenti o, più verosimilmente, che gli inventori siano tutti dipendenti di una o più imprese contraenti. L'art. 64 c.p.i., che regola le invenzioni dei dipendenti, potrebbe portare a una situazione di diritto nella quale il diritto di richiedere il brevetto (che già di per sé è un diritto di proprietà industriale) potrebbe non spettare a tutte le imprese aderenti alla rete: in particolare tale diritto non spetterebbe alle imprese i cui dipendenti non abbiano partecipato come "inventori" al conseguimento dell'invenzione, ma abbiano svolto funzioni accessorie o esecutive. La fati specie, già complessa, si complicherebbe ulteriormente se entrassero in scena i soci o gli amministratori delle società aderenti alla rete, op-

(14) Sul punto si veda per maggiori dettagli la trattazione che segue.

pure consulenti esterni eccetera, vale a dire soggetti ai quali l'art. 64 c.p.i. non si applica (o si applica solo nei limiti dell'analoga).

Si consideri poi il caso, non infrequente, in cui le innovazioni siano tali da porre di fronte al bivio tra brevettare e non brevettare: se la decisione coinvolge più persone, il comma 1 bis dell'art. 6 c.p.i. assegna la decisione anarchicamente a ciascuno dei titolari, a nome di tutti. Un osservatore ingenuo potrà forse pensare che la soluzione sia efficiente, perché, nel conflitto tra chi vuole brevettare e chi vuole sfruttare l'invenzione in regime di segreto, privilegiare il primo significa premiare l'innovazione, ma anche favorire il pubblico, al quale il brevettante è obbligato a fornire una descrizione completa dell'invenzione e del modo di attuarla. Gli inconvvenienti denunciati dalla dottrina specialistica sono però numerosi (15).

È stato infatti osservato che il deposito di una domanda di brevetto richiede professionalità e scelte tattico-strategiche che, spesso, il singolo comunista non è in grado di compiere da solo, o sulle quali altri contitolari avrebbero vedute diverse (16). Il pericolo che le scelte operate da colui che agisce « *nell'interesse di tutti* » (come speranzosamente dichiara il legislatore) siano viziate da conflitti di interesse o da un velo d'ignoranza non può dunque essere trascurato. Un Autore ha scritto al riguardo che la nuova norma è un passo indietro rispetto all'applicazione dell'art. 1105 c.c.: applicazione che, in precedenza, una dottrina (non unanime, ma preferita dalla pratica) aveva propugnato, poiché questa disposizione « *costituiva una garanzia di bilanciamento degli interessi in gioco, assicurando che le scelte avvenissero con metodo collettivo* » (17). Il Consiglio di Stato è arrivato fino al punto di affermare che si sarebbe prodotto uno « *strappo* » rispetto ai « *principi in materia di comunione del diritto soggetto, consentendo al singolo contitolare un atto di gestione straordinaria in assenza del consenso degli altri* » (18).

Anche quando tutti gli aderenti alla rete siano in linea di principio a favore della brevettazione, e contro l'idea di sfruttare i risultati della ricerca in regime di segreto, l'iniziativa del singolo, assunta senza la previa autorizzazione degli altri (o di una maggioranza degli altri) contitolari, potrebbe rivelarsi disastrosa. Si è detto infatti che scrivere una domanda di brevetto non è un compito

(15) Per maggiori dettagli si può rinviare a R. GANDINI (2014) (nt. 11), 113 e ss.; nonché ad A. CORIMANO (nt. 11), 71; ed a M. BOGNI (nt. 11), 63 e ss.

(16) Particolarmente severe sono le osservazioni di L. MANSANI (nt. 12), 531 e s.s.; nello stesso senso M. C. BALDINI, *La comunione dei diritti di proprietà industriale*, in *La riforma del codice della proprietà industriale*, a cura di N. BOTTARO, Milano, 2011, 14 e ss.

(17) L. MANSANI (nt. 11), 532.

(18) La citazione è tratta da A. CORIMANO (nt. 11), 72.

facile da assolvere. Una domanda di brevetto mal formulata e concepita può pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di ottenere un valido brevetto, di estenderlo all'estero, di azionarlo contro i contraffattori. Senza interpellare nessuno dei colleghi, il contraente meno autorevole della rete potrebbe chiedere la brevettazione dell'invenzione creando, a causa della sua inefficienza, un danno potenzialmente irreparabile per tutti.

Un tempo la domanda di brevetto presentata dal titolare non autorizzato dai colleghi poteva essere « salvata » con il meccanismo della c.d. rivendicazione dell'avente diritto (art. 27 *bis* della legge sulle invenzioni, ora art. 118 c.p.i.), ma oggi il comma 1-*bis* dell'art. 6 c.p.i. esclude — già sul piano logico — che il titolare che chiede il rilascio del titolo senza consultarsi con nessuno sia privo del potere o della legittimazione necessaria a tal fine (19).

L'unica soluzione sensata è dunque quella di regolare la questione *ex ante*, cioè nel contratto di rete o nel relativo regolamento: in altre parole, occorre sfruttare a fondo il « salvo convenzioni in contrario », che si legge nel comma 1 dell'art. 6 c.p.i., e consentire di applicarlo anche al comma 1-*bis*, interpretando così la disposizione legislativa in esso contenuta come norma derogabile e suppletiva rispetto alle convenzioni private.

##### 5. Disciplina della comproprietà dei diritti di proprietà industriale nella "rete-contratto": uso dei diritti di proprietà industriale comuni.

Il contratto di rete, quando preveda o dia luogo a una comunione di diritti di proprietà industriale, deve dunque regolamentare i diversi aspetti dell'acquisto della conservazione, dell'estensione, della gestione e della licenza d'uso dei diritti. Pena, il caos più assoluto.

In mancanza di questi accordi, è infatti difficile far riferimento alle norme in materia di comunione e ottenere risultati condivisi e sensati. Si è fatto cenno all'art. 1102 c.c. che, al comma 1, prevede che, in tema di comunione di cose corporali, « *ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto* ». Secondo parte della dottrina, questa norma, da sola, non basterebbe a consentire a tutti i titolari il diritto di utilizzare liberamente il c.d. bene immateriale nelle rispettive imprese e meno ancora di concederlo a proprie imprese controllate o a terzi.

(19) Cf., L. MANSANI (nt. 11), 532; R. GANDIN (2014) (nt. 11), 101.

Lo ha sostenuto per es. chi osserva che il couse anarchico e contemporaneo dell'invenzione (o del modello, o del marchio) di per sé « *altera la destinazione* » del diritto di monopolio e « *impedisce agli altri partecipanti* » di godere appieno dell'esclusiva (20). Anche la Cassazione ha statuito che « *il titolare di un brevetto non può sfruttare unilateralmente l'invenzione, né concederla in licenza, senza che sia stato o ciò autorizzato dagli altri titolari ai sensi dell'art. 1108 c.c.* » (21).

Altri interpreti contestano questi ragionamenti, facendone rilevare l'estremismo e invocando la necessità di valutare le fattispecie in concreto, cioè caso per caso (22). Come che sia, pare evidente che il riferimento alle norme dettate per la comunione dei beni materiali non risolve nulla.

Per i marchi sorge poi un problema specifico, poiché la possibilità della coesistenza di usi plurimi e non coordinati di marchi uguali o simili per prodotti identici o affini, pur guadagnando terreno negli ultimi decenni, è ancora da considerare una fattispecie eccezionale, in quanto foriera di un potenziale inganno per il pubblico. Per evitare d'incorrere nella decadenza per uso ingannevole o sopravvenuta ingannevolezza dei marchi, non v'è che una via: regolamentare l'uso dei marchi di cui i contraenti sono titolari in modo tale che il couse di tali segni non generi inganno tra i consumatori. Ancora una volta, tutto ciò potrà essere fatto o nel contratto di rete, o in un accordo ad esso accessorio.

##### 6. Segue: gestione dei diritti di proprietà industriale comuni.

Altra materia che, almeno di fatto, occorrerà disciplinare convenzionalmente è la gestione dei diritti di proprietà industriale: vale a dire chi possa decidere se alienare o concedere in licenza (esclusiva o non esclusiva) i diritti appartenenti ai membri della rete; se e come chi receda dal contratto entri a far parte della comunione. Affidarsi alle norme sulla comunione della proprietà materiale è, ancora una volta, del tutto illusorio. Si può cedere la quota di

(20) In particolare si veda L. ALBERTINI (nt. 11), 2249; V. DI CARALDO, *I brevetti per invenzione e modello*<sup>2</sup>, in *Il codice civile. Commentario*, già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F. D. BUSNELLI, Milano, 2012, 191. Una rassegna completa si trova in A. COLMANO (nt. 11), specie 78 e ss., in M. BOGNI (nt. 11), 65 e ss.

(21) Cass. 22 aprile 2000, n. 5281, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 106 e ss. e in *Giur. it.*, 2001, con nota di R. GANDIN, *Uno per tutti e tutti per uno: comunione di brevetto e istruzioni per l'uso in un precedente della Suprema Corte (ovvero: il — resistibile — fascino della disciplina codicistica)*, 1894 e ss.

(22) In particolare, anche per riferimenti, si veda R. GANDIN (2014) (nt. 11), 105.

comproprietà? A che condizioni? Solo con l'azienda o il ramo d'azienda in cui sia compresa l'unità produttiva e/o commerciale che sfrutta il bene immateriale? Che accade se l'azienda impiega il bene immateriale in due unità, una delle quali viene ceduta a terzi? Spetta ai titolari una prelazione sul trasferimento della quota? Si può concedere una licenza sulla singola quota?

Ma nemmeno questo catalogo di domande di difficile risposta è esauriente. È noto che, per la cessione dell'intero diritto di proprietà industriale, occorre pacificamente il consenso unanime dei titolari: ma per la licenza? Dove sia sufficiente la maggioranza, quando basta la maggioranza semplice e quando occorre quella rafforzata? E le quote si presumono tutte uguali?

Se si guarda a come la dottrina ha risposto a queste domande, si ha l'impressione di assistere alla parata di un'allegria "Armata Brancaleone", piena di sgarbati uniformi, un po' stracciate e ammaccate, che senza alcun ordine si raggruppano ora sotto un'insegna ora sotto un'altra bandiera (23).

La varietà della giurisprudenza suscita ancor più allegria, mista però al senso di tristezza per le vittime di decisioni giudiziali, a volte sorprendenti, le cui acrobatiche considerazioni sfidano ogni legge di senso comune, sfociando talora nell'arbitrio. Insomma, è chiaro che la disciplina della comproprietà degli aderenti al contratto di rete sui diritti di brevetto, di marchio eccetera non può che essere affidata a contratti.

7. Segue: *natura quasi consortile o societaria delle concessioni che disciplinano la comunione dei diritti di proprietà industriale nell'ambito della "rete-contratto"*.

Si pone ora, tuttavia, un'altra urgente questione: il contratto idoneo a regolare *ex ante* tutte le diverse situazioni che potranno presentarsi durante lo svolgimento delle attività della rete non potrà mai essere scritto, neppure da Bartolo o Baldo redivivi.

La disciplina convenzionale della comunione dei diritti di proprietà industriale, specie in realtà dinamiche come quelle di rete, non potrà dunque mai essere efficiente, se non sarà "incomplete" (24). Con questo aggettivo, si intende che una non piccola parte

(23) Per informazioni si possono consultare le rassegne di A. COMARNO (nt. 11), specie 76 e ss.; R. GANDINI (2014) (nt. 11), 108 e ss.

(24) Sulla nozione di contratto *incompleto*, si veda, in lingua italiana, G. BRILANTUONO, *I contratti incompleti nel diritto e nell'economia*, Padova, 2000; per una precisazione sul rapporto tra incompletezza e integrazione suppletiva, cfr. V. RORPO, *Il con-*

della disciplina convenzionale della contitolarietà dovrà esser dedicata a procedure idonee a regolare i casi non previsti dapprincipio. Non si potrà dunque fare a meno di dotare il contratto di rete (che già è un contratto con comunione di scopo più che di scambio) di una rudimentale organizzazione, che non può tuttavia essere presa a prestito dalla disciplina della comunione dei diritti sulle cose materiali, che è "pensata" per una realtà economica prevalentemente "statica", mentre la rete di imprese è essenzialmente un fenomeno che appartiene alla "dinamica" della produzione e degli scambi. Provocatoriomente si deve ipotizzare che sia lecito evocare addirittura la figura della "società civile" che, a mio modo di vedere, è tuttora una figura contrattuale meritevole di tutela, ancorché atipica e non riconducibile ad alcun tipo di società dotato di rilievo reale, in quanto programmaticamente non suscettibile di esser considerata un autonomo centro di imputazione di diritti, obblighi e rapporti, o comunque di dar vita ad un patrimonio autonomo o separato. Nemmeno con questo riferimento, tuttavia, si fa realmente un passo avanti, perché quel che occorre trovare, se si vuole rendere un vero servizio alle imprese, apprezzabile anche in una prospettiva di lungo periodo, è una disciplina suppletiva, che intervenga in difetto di contratto o in caso di lacuna del regolamento contrattuale (si noti che la disciplina degli atti di disposizione della cosa comune non è derogabile).

Poiché le provocazioni sono sempre dannose, qualora siano fini a sé stesse, è giusto indicare con chiarezza la tesi che qui propongo. Invece che far riferimento alla disciplina della comunione, rigida, imm modificabile e inadatta (o, quanto meno, fonte di incertezze e controversie interpretative), ritengo possibile sostenere che la co-gestione dei diritti di proprietà industriale debba essere regolata sulla base dei principi generali dei contratti con comunione di scopo e delle correlative regole organizzative. È in questa direzione, insomma, che debbono essere cercati gli argomenti legislativamente idonei a superare gli innumerevoli problemi che, come si è visto, non trovano adeguata sistemazione attraverso il richiamo delle norme sulla comunione.

Propongo in sostanza di accordare alla lettera f) dell'art. 3.4 *ter* D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (come convertito e successivamente modificato) la prevalenza sugli articoli del codice civile relativi alla gestione della comunione. Ma non solo questo: infatti la disposizione citata (il contratto deve indicare « le regole per l'assunzione delle

*tratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, 461 e 486-489. Sul punto utili riflessioni in R. GANDINI (2014) (nt. 11), 113 e ss.



decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo») non contiene alcuna norma suppletiva e dunque non è efficiente per le imprese, perché non elimina alcun costo di transazione e alcun rischio di controversia giudiziale.

Aggiungo allora che la sottolineatura dell'aspetto organizzativo del contratto di rete consente di avvicinarlo a una figura tipica, il consorzio meramente interno, le cui somiglianze con la rete contrattuale pare inutile sottolineare, tanto sono evidenti. Si può aggiungere che le differenze sono così sottili, che forse non esistono neppure.

In parole più semplici e chiare, anche dove manchino clausole espresse (e perfino se il contratto di rete non preveda alcuna disposizione relativa alla proprietà di eventuali brevetti, marchi o modelli), è necessario dare la priorità alle procedure organizzative previste all'interno del contratto di rete o coerenti con lo scopo comune per formulare la regola da applicare nel caso concreto. Ancora più in dettaglio, non si deve esitare nell'applicare a tutte le decisioni in materia di contitolarità di diritti di proprietà industriale le regole dettate dagli artt. 2606 e 2607 c.c., se non direttamente, almeno per analogia e, se si vuole, ovviamente, « *in quanto comparabili* ». Alla stessa stregua, non pare un'eresia applicare l'art. 2609 c.c. e l'art. 2610 c.c. e forse si potrebbero invocare tutte le disposizioni del codice civile che riguardano i consorzi meramente interni: consorzi che non sono soggetti di diritti, non hanno un patrimonio distinto da quello dei loro consorziati, sono regolati da norme derogabili (e suppletive), laddove la disciplina della comunione è costituita da norme prevalentemente imperative. Insomma, i consorzi interni dovrebbero piacere agli imprenditori se, invece di essere fuorviati da "passaparola" depistanti o più semplicemente dall'ignoranza della legge, fosse loro concesso di capire come stanno veramente le cose <sup>(25)</sup>.

(25) Fulvio D'Alvia ha messo chiaramente sul tappeto la questione dicendo, al convegno di Macerata del 28 maggio 2014, che le imprese diffidano dal consorzio perché ritengono che anche il consorzio interno sia un ente che rende burocratici e autoritari i rapporti interpersonali. Naturalmente il consorzio interno non è un ente, e non è certo chiamando una rete consorzio o viceversa che possa cambiare la sostanza delle relazioni fra aderenti. Vero è invece che per certi aspetti, per esempio quello della pubblicità nel registro delle imprese o quello delle agevolazioni fiscali, chiamarsi "consorzio" o "rete" fa differenza (i consorzi interni non sono iscritti nel registro delle imprese, i meri contratti di rete sì; alle reti-contratto spettavano agevolazioni fiscali, ora scadu-

Non ha invece quasi alcun rilievo, nel contesto della rete-contratto, la discussione se le convenzioni che regolano l'uso e la gestione dei beni immateriali in comunione diano o no luogo a regolamenti della comunione e se tali regolamenti possono essere tratti ai sensi dell'art. 138 c.p.i. per renderli opponibili anche ai terzi <sup>(26)</sup>.

#### 8. Esclusione del contraente della rete-contratto e decadenza del marchio. Trasferimento d'azienda.

Si è detto che alla rete-contratto si possono estendere alcune norme proprie del consorzio interno. Anche il consorzio interno, secondo la tesi da preferire, non è un soggetto di diritto, né una persona giuridica, ma un semplice contratto <sup>(27)</sup>. Si tratta però di un contratto associativo, che ha una valenza organizzativa e che, quando afferisce a beni messi in comune (di cui i consorziati formalmente restano proprietari) prevale sulla disciplina della comunione, a maggior ragione quando la comunione riguarda diritti di proprietà industriale. L'applicazione prioritaria di regole associative a valenza organizzativa, come quelle del consorzio interno, quasi tutte suppletive (e dunque non limitative della autonomia privata) riduce considerevolmente i costi di transazione *ex ante* e di controversia *ex post*, permettendo anche di raggiungere un ragionevole equilibrio di interessi in situazioni che metterebbero altrimenti in imbarazzo anche il più abile e preveggenze redattore di contratti. Vediamone alcuni esempi.

L'estensione alla rete-contratto delle norme sull'esclusione, cui si è accennato in precedenza mediante il riferimento all'art. 2609 c.c., permette di risolvere in modo ragionevole una questione relativa alla decadenza del marchio. Si insegna infatti che la decadenza del marchio in comunione, quando dipende da un comportamento o da un'omissione del titolare (decadenza per sopravvenuta ingannevolezza o volgarizzazione), può essere determinata anche da uno

te, che non spettano ai consorzi interni). Queste differenze andrebbero rimosse, non lasciate sussistere con l'argomento, speso invece da Fulvio D'Alvia, che gli imprenditori non hanno alcunché contro i consorzi, ma preferiscono uno strumento "vergine", diverso da un ferrovecchio come il consorzio.

(26) Per maggiori dettagli si può rinviare alla rassegna di A. COLMANO (nt. 11), 69.

(27) In materia v. G. MARASA, *Consorzi e società consorziati*, Torino, 1990, 35; A. BORGOLI, *Consorzi e società consorziati*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 1985, 127; nella letteratura recente R. SANTAGATA, *La cooperazione tra imprenditori*, in *Diritto commerciale*, a cura di M. CLAN, vol. I, Torino, 2013, 280.

solo dei comunisti, anche se la sua quota sia piccolissima. Il caso più discusso è quello della decadenza per non uso che, secondo par-te degli interpreti, si verificherebbe quando anche uno solo dei con-titolari non usi il marchio <sup>(28)</sup>.

A prescindere dai dubbi che si possono muovere circa la bontà delle interpretazioni sopra richiamate (sulla quale è lecito sollevare molte obiezioni), è chiaro che l'esclusione della "pecora nera" dalla rete almeno dalla comunione evita di esporre gli altri aderenti alle sanzioni conseguenti alla condotta o all'inerzia del collega, senza necessariamente affrontare i rischi e le lungaggini di una risoluzione giudiziale del contratto di rete.

Anche il riferimento all'art. 2610 c.c. potrebbe avere un'utilità pratica, in quanto la norma che collega il trasferimento dell'azienda al trasferimento della partecipazione al consorzio (salvo patto contrario o salvo recesso per giusta causa degli altri consorziati) sembra rispondere ad esigenze avvertite o avvertibili nel contesto del contratto di rete, specie quando gli aderenti condividano diritti di proprietà industriale, che per loro natura sono elementi dell'azienda e, come si è detto all'inizio, strumenti di competizione economica.

#### 9. "Rete-patrimonio autonomo" e inserimento di diritti di proprietà industriale nel patrimonio della rete.

Occorre adesso studiare l'ipotesi della rete-patrimonio autonomo. Tale fattispecie, vista con gli occhi di un pratico non troppo sofisticato, è una figura enigmatica, perché lo sono anche le nozioni stesse di autonomia del patrimonio destinato a uno scopo, di soggettività e di personalità giuridica.

Il tema viene oggi affrontato a partire dalla concezione che del patrimonio fa una proiezione della personalità di un soggetto, che coincide in natura con la persona fisica ma che per estensione può essere rappresentata come una collettività organizzata distinta dalle persone che la compongono e poi, ulteriormente astruendo, può essere vista come una mera organizzazione <sup>(29)</sup>.

La dottrina moderna constatata tuttora che l'*unità* del patrimonio può essere garantita (a prescindere dal riferimento ad un sog-

(28) Per maggiori dettagli si può rinviare alla rassegna di A. COMANO (nt. 11), 75.

(29) In materia v. C. ANSERI, *La società per azioni*, t. 1. *Principi e problemi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CECI - F. MISSIRIO - L. MENGONI e continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2012, 189 e ss.

getto) tramite il concetto di *funzione*. Diventa allora possibile distinguere fra disporre del proprio diritto (assegnandolo a un soggetto) e destinare un proprio bene (assegnandolo a un patrimonio). In ambedue i modelli convivono elementi finalistici e di alterità della sfera giuridica, con la conseguenza che descrivere il fenomeno facendo ricorso alla figura della personalità giuridica ovvero della figura del patrimonio destinato può non portare a risultati confliggenti: « Il che, si potrebbe osservare, fa sì che la scelta in proposito derivi essenzialmente da un giudizio di *conuenienza* relativo allora alla specifica ipotesi e al singolo problema » <sup>(30)</sup>.

La stessa dottrina precisa che, l'alterità della persona giuridica è peraltro posta su un gradino più alto della separazione patrimoniale conseguente alla destinazione: gradino che può essere descritto prendendo ad esempio un confronto fra patrimoni destinati e società unipersonali, dal quale emerge come decisivo il profilo della presenza, nelle seconde, di propri organi, mentre sfuma l'importanza della responsabilità limitata.

Se si applicano queste categorie concettuali alle reti-patrimonio, si deve constatare che sussistono entrambi i requisiti della personalità giuridica, vale a dire la destinazione del patrimonio a uno scopo e la presenza di organi propri, e anzi a questi elementi si aggiunge il fatto che la rete-patrimonio abbia un proprio nome e una propria sede. Dunque le reti-patrimonio dovrebbero essere sostanzialmente persone giuridiche, o enti, anche se non hanno la soggettività giuridica intesa come qualificazione formale o lessicale, allo stesso modo in cui le società di persone non hanno la personalità giuridica secondo la terminologia del codice civile, ma in sostanza sono « soggetti di diritto » nello stesso modo in cui lo sono le società di capitali.

Anche non accettando la tesi dottrinale sopra ricordata, la rete-patrimonio autonomo realizza, o sembra realizzare, una segregazione degli elementi patrimoniali asserviti alla destinazione di rete dagli ulteriori rapporti ed elementi attivi o passivi che compongono i patrimoni individuali degli aderenti. D'altro lato, il fondo di dotazione deve comprendere apporti degli aderenti, ma non è composto solo di elementi apportati dagli aderenti, perché è sostanziale che il vincolo di destinazione si debba estendere ai frutti degli apporti e ai risultati dell'attività svolta secondo il progetto di rete, oltre che, eventualmente, a ulteriori apporti <sup>(31)</sup>.

(30) C. ANSERI (nt. 29), 144.

(31) Non è questa la sede per dimostrare che, come io credo, gli acquisti effettuati dall'organo comune della rete-patrimonio (che secondo la legge, « in assenza della soggettività », agisce in rappresentanza « degli imprenditori, anche individuali, parteci-

Se è così, si può immaginare che del patrimonio destinato facciano parte diritti di proprietà industriale vincolati alla destinazione comune: o perché siano apportati direttamente dagli aderenti, o perché siano acquistati dagli organi della rete con mezzi conferiti dagli aderenti ovvero utilizzando finanziamenti garantiti dal fondo comune o dagli aderenti, o infine perché sono il risultato di un'attività svolta o fatta svolgere dall'organo della rete in nome della stessa rete-patrimonio. In tal caso, anche se tutti gli aderenti alla rete o alcuni di essi fossero formalmente contitolari di tali diritti di proprietà industriale, la comunione tra gli aderenti non è comunicabile, ma patrimonio separato: è un fenomeno organizzativo e come tale va trattato.

Perciò, per la rete-patrimonio autonomo vale *a fortiori* l'ipotesi che è stata formulata e difesa con riferimento alla rete-contratto, secondo cui, sulla disciplina della proprietà, deve prevalere la disciplina dell'organizzazione, dunque dell'autonomia del patrimonio destinato; e come risulta chiaro dal riferimento della legislazione sul contratto di rete agli artt. 2614 e 2615 c.c., questa disciplina dell'organizzazione è da ricercare principalmente in quella del consenso, questa volta con attività esterna, al quale, lo si noti, il legislatore tra le altre cose non conferisce espressamente la soggettività giuridica o la personalità giuridica, ma che in sostanza agisce in proprio nome, tramite i propri organi, esattamente come fa anche la rete-patrimonio autonomo.

#### 10. Rete di patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c.

L'ultima considerazione di questa rapida trattazione della proprietà industriale nelle reti di impresa va dedicata alla variante

*pani al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di promozione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza»* pur diventando oggetto di proprietà degli imprenditori aderenti alla rete, ricadono sotto il vincolo di destinazione: ni limito ad osservare che, se così non fosse, se cioè gli acquisti fossero "personal" degli imprenditori aderenti e non entrassero a far parte del fondo comune (sul quale graverebbe il debito contratto per l'acquisto), la legge sarebbe sommarmente ingiusta, perché essa stabilisce anche che « in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune » e in tal modo sembra escludere che si applichi il 2° comma dell'art. 2615 c.c.; l'unica alternativa razionale, a mio giudizio, sarebbe quella di sostenere che, se gli acquisti sono personali, si applica comunque il 2° comma dell'art. 2615 c.c., anche se la lettera della legge sembra dire il contrario.

della rete dotata di un fondo patrimoniale alimentato da patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c.: qui sarà sufficiente ribadire che come una rete è pur sempre o un soggetto, o un mero contratto, o un patrimonio autonomo; il fatto che si prelevino le risorse necessarie per dotare la rete eventualmente da un patrimonio separato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. non cambia di una virgola la situazione dal punto di vista della rete. Perciò, se nei patrimoni separati entra la partecipazione a una rete-soggetto che a sua volta detiene un diritto di proprietà industriale, valgono le stesse considerazioni fatte nella parte iniziale di questo contributo; se nel patrimonio separato entra la partecipazione a una rete-contratto, valgono le considerazioni svolte nella seconda parte del lavoro; e se infine il patrimonio separato partecipa a una rete-patrimonio autonomo, si applicano le soluzioni che sono state illustrate nella penultima parte del mio studio.